



Roma, 25 Luglio 2017

CIR17173

SM

Oggetto: Direttiva Ministero dell'Interno per il contrasto agli incidenti stradali.

In data 21 Luglio u.s., il Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – del Ministero dell'Interno ha emesso una direttiva (prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3), per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia volta alla prevenzione e al contrasto dei principali comportamenti alla base degli incidenti stradali.

La nuova direttiva mira ad adeguare le istruzioni contenute nella precedente direttiva del 14 agosto 2009, per tener conto: sia dei nuovi pericoli alla guida che, soprattutto a partire dal 2015, hanno determinato un incremento degli incidenti mortali e dei decessi (che erano in costante diminuzione dal 2001), confermato anche dal trend dei primi 6 mesi di quest'anno; sia del progresso della tecnologia, per gli apparecchi diretti all'accertamento in automatico delle violazioni ai limiti di velocità.

La direttiva individua le azioni di prevenzione e contrasto in cui, nei prossimi mesi, si concentrerà l'attività delle Forze di Polizia e delle Polizia Locali:

- Lotta alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Nei limiti delle risorse economiche disponibili, gli uffici di Polizia sono invitati ad incrementare l'acquisto e l'utilizzo sistematico dei dispositivi di controllo (etilometri e precursori), conformemente agli indirizzi già impartiti in materia. In ordine all'accertamento della guida sotto l'influsso di droghe, la direttiva ritiene utile estendere a tutto il territorio nazionale il modello sperimentato a partire dal 2015 in alcune Province, basato sull'uso di precursori per test rapidi seguito, in caso di positività, dall'esame del sangue e dalla visita medica.

- Contrasto degli eccessi di velocità.

La direttiva prevede un corposo allegato, dedicato alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità. Di particolare interesse appaiono le precisazioni in materia di:

- dispositivi di accertamento della velocità media (es. Tutor), il cui utilizzo deve avvenire *“su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell'intervallo tra 60 e 110 km/h”*. Inoltre, qualora circostanze eccezionali (es., per la presenza di un cantiere) comportino l'introduzione di un limite di velocità più basso limitatamente ad una parte del tratto stradale interessato dalla rilevazione della velocità media, rispetto all'intera

tratta l'eccesso di velocità va comunque calcolato assumendo a riferimento il limite massimo costante applicato sulla medesima;

- controllo – con cadenza almeno annuale - di funzionalità e di taratura, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015;
- riduzione della velocità del 5% (con un minimo di 5 Km/h), a favore del trasgressore;
- forme di disponibilità delle apparecchiature di rilevazione (è consentita anche l'acquisizione in leasing o in locazione, oppure in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni);
- precauzioni a tutela della riservatezza personale del conducente, anche in caso di esternalizzazione dei servizi sussidiari all'accertamento;
- presegnalazione dei dispositivi di controllo. In particolare, la direttiva evidenzia che le attuali norme non prevedono *"una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce"*, ma si limitano a stabilire che *"tale distanza deve essere 'adeguata', in relazione alla velocità locale predominante"*. Pertanto, salvo casi particolari, *"si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere 'adeguata' la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione (n.d.r. autostrade e strade extraurbane principali: metri 250; strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento - con velocità superiore a 50 km/h: metri 150. Altre strade: metri 80)*. In merito alla distanza massima tra il messaggio di avviso e la postazione di controllo, la direttiva specifica che *"non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico"*.

- **Controllo rigoroso del rispetto degli obblighi di utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.**

Per le cinture di sicurezza, verrà posta particolare attenzione all'impiego di quelle dei sedili posteriori degli autoveicoli e dei dispositivi di ritenuta per bambini.

- **Contrasto di tutti quei comportamenti che costituiscono motivo di distrazione per il conducente, con una particolare attenzione all'uso del cellulare e dello smartphone durante la guida.**

La direttiva ritiene necessario concentrare gli sforzi di tutte le Forze di Polizia (comprese quelle estranee alla specialità della Polizia Stradale) verso l'attività di contrasto dell'uso scorretto dei telefoni cellulari e degli smartphones alla guida. A tal fine, verranno pianificate delle azioni di controllo ad alto impatto su tutto il territorio nazionale.

Il testo della direttiva è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.